

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2020-2021

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



16 CFU

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it
- **La lezione di OGGI**
- **LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI**

L'impresa agricola



L'imprenditore agricolo

art. 2135 c.c.

L'evoluzione normativa

*Art. 2135 c.c.: I. È imprenditore agricolo chi esercita una attività **diretta alla coltivazione del fondo**, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.*

*II. Si reputano connesse le attività **dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli**, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.*

*III. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*

L'imprenditore agricolo

la nuova definizione introdotta dal d.l. 228/2001 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo

*Art. 2135 c.c.: [I]. È imprenditore agricolo **chi esercita una delle seguenti attività**: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali **si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'imprenditore agricolo

le attività per connessione

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*



Connessione soggettiva

Connessione oggettiva

In sintesi...

Al fine della identificazione di attività connesse è quindi necessaria la contemporanea presenza di due condizioni o requisiti:

- chi esercita attività connesse deve già essere imprenditore agricolo, ossia svolgere quelle attività agricole previste al primo comma dell'art. 2135 (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui).

l'attività connessa deve essere coerente con l'attività essenziale (produzione vino sulla base dell'uva e non produzione di vino se si è allevatori di mucche)

L'impresa commerciale



L'imprenditore commerciale

Art. 2195

Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività **industriale** diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività **intermediaria** nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di **trasporto** per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività **bancaria o assicurativa**;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

La tesi dell'impresa civile

Un'attività **industriale** diretta alla produzione di **beni** o di **servizi** =

A) industrialità BENI = trasformazione materie prime

Non sarebbero commerciali quelle minerarie, caccia, pesca

B) industrialità SERVIZI = escluse quelle n.3, e 4,

Non sarebbero commerciali imprese per spettacoli, agenzie matrimoniali, investigative

(*segue*) la tesi dell'impresa civile

Un'attività **intermediaria** nella circolazione dei beni

=

attività intermediaria nello scambio

occorre sia acquisto che vendita di beni

Non sarebbe impresa commerciale quella in cui si alienano
beni propri

Critica alla teoria dell'impresa civile

TRE ARGOMENTI

- a) **argomento storico** (riferimento all'abrogato codice di commercio)
- b) **argomento sistematico** (altre norme confermano il binomio agricolo o commerciale)
- c) **argomento logico** (manca giustificazione per diverso trattamento di favore)

L'impresa societaria

Le società sono forme tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo di attività di impresa

Tipi di società

Attività **non** commerciali

Società semplice

Attività commerciali

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Società in accomandita per azioni

(segue) L'impresa societaria

Società di persone

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società di capitali

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Società in accomandita per azioni

Per la S.N.C e S.A.S trova applicazione la disciplina del fallimento anche nei confronti dei soci con responsabilità illimitata

Le imprese pubbliche

- a) **Impresa-organo:** lo Stato svolge *direttamente* attività d'impresa avvalendosi di proprie strutture
- b) **Ente pubblico economico:** la P.A. può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale *esclusivo* o *principale* è l'esercizio di attività d'impresa
- c) **Società a partecipazione pubblica:** lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività d'impresa *servendosi di strutture di diritto privato*

Nel caso di insolvenza: a e b sono sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, mentre, c è sottoposta alla disciplina del fallimento

L'attività commerciale delle associazioni e fondazioni

Le associazioni e le fondazioni **possono svolgere attività commerciale, purché ciò avvenga con metodo economico...**

tuttavia

parte della dottrina ha sostenuto il contrario, poiché le associazioni e le fondazioni hanno fini ideali o altruistici...

in realtà

tali enti possono svolgere attività **esclusiva o principale in modo strumentale rispetto allo scopo che intendono perseguire**



FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT ONLUS

idea

evento

raccolta fondi

ricerca

*Finanziare la Ricerca
è il nostro sport preferito!*

L'attività commerciale delle associazioni e fondazioni

Le associazioni e le fondazioni, dal momento in cui esercitano una qualsiasi attività commerciale, sono esposte al fallimento...

?Problema? Il fallimento dell'ente privato genera il contestuale fallimento degli associati?

ORIENTAMENTO giurisprudenza è favorevole al fallimento degli associati (responsabili)

mentre

la dottrina opta per la soluzione negativa, ricavando la soluzione dall'art. 147, comma 1, l.fall. (testo secondo cui la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili); inoltre, la non fallibilità degli associati deriva dalle norme che regolano il fallimento del Geie che ne esclude il fallimento dei suoi membri.

Il Terzo Settore



Il termine Terzo Settore

- In Italia il termine si è diffuso verso la fine degli anni ottanta
- l'interesse degli studiosi che si occupano delle organizzazioni non profit (ONP).
- Proprio il tema del non profit fu oggetto dei primi studi da parte degli economisti, volti a individuare classificazioni di questo fenomeno, a conferirgli una piena dignità nell'analisi economica
- Attenzione dei Giuristi.

Verso un tentativo di definizione

- Il terzo settore si compone di oggetti organizzativi di natura privata che, tendenzialmente senza scopo di lucro (v.ora imprese sociali e scopo di lucro), perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Intervento del Legislatore

- associazioni di volontariato (Legge 266/1991);
- cooperative sociali (Legge 381/1991);
- associazioni di volontariato di protezione civile (Legge 225/1992, art. 18);
- associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000);
- **associazioni sportive dilettantistiche** (Legge n. 398/1991, art. 90 della legge 289/2002);
- associazioni dei consumatori e degli utenti (D. Lgs. 206/2005);
- società di mutuo soccorso (Legge 3818/1886 e s.s.m.: DL 179/2012, art. 23);
- organizzazioni non governative (ONG) (Legge 49/87; Legge 125/2014, art. 26);
- **impresa sociale** (ex D. Lgs 155/2006, ora Legge 106/2016, art.6).

Definizione (legge 106/2016)

- All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), si legge: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

Ente del Terzo Settore

- Criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:
- avere natura giuridica privata
- assenza di scopo di lucro
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attuazione del principio di sussidiarietà
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

La Delega al Governo

- La Legge 106/2016 prevede inoltre che entro 12 mesi dalla sua approvazione vengano emanati dei Decreti Legislativi che più specificamente intervengano su:
- Revisione del titolo II del libro primo del codice civile (in particolare, la semplificazione delle procedure per gli enti al fine di ottenere la personalità giuridica) (art. 3)
- Riordino e revisione della disciplina del terzo settore e codice del terzo settore (art. 4)
- Riforma dell'impresa sociale (art. 6)
- Revisione delle modalità di vigilanza, monitoraggio e controllo (art. 7)
- Definizione di misure fiscali e di sostegno economico (art. 9).

Riforma del Terzo Settore

- a) D.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 (*Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106*);
- b) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106*);
- c) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2, comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106*);
- d) D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (*Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*)

Organizzazione e gestione delle attività sportive

- Il primo provvedimento (D.lgs. 40/2017), nell'istituire il servizio civile universale (cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi), indica, tra i settori di intervento, *l'educazione e promozione culturale dello sport* (art. 3, lett. e).
- Il secondo (D.lgs 111/2017) prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari della contribuzione del “cinque per mille” ci siano anche le *associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale* (art. 3, comma 1, lett. e)

Segue: imprese sportive

- Il terzo (D.lgs. 112/2017) include, tra le attività di interesse generale esercitabili dall'impresa sociale, la *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* (art. 2, comma 1, lett. u);
- espressione ripresa dal quarto decreto (D.lgs. 117/2017), all'art. 5, comma 1, lett. t), nell'ambito di un elenco di 26 attività di interesse generale, esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del terzo settore, diversi da imprese sociali